

Comune di Cusago	C.C.	Nr. 40	Data 14-12-2022
-----------------------------	-------------	---------------	------------------------

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI E TASSE COMUNALI ANNO 2023/2025 - IMU - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO DISPONIBILE DESTINATI A MERCATO - CANONE UNICO CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARIP ANNO 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cod. N° 10985

L'anno duemilaventidue, addì quattordici, del mese di dicembre, alle ore 16:00, nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale sono stati oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima CONVOCAZIONE. Sono presenti i Signori:

Nome	Titolo	Presente/Assente
Triulzi Giovanni	Sindaco	Presente
Locatelli Ernesto	Consigliere	Presente
Longinotti Erminia	Consigliere	Presente
Invernizzi Maria Giovanna	Consigliere	Presente
Fabiani Fabio	Consigliere	Presente
Exposito Mariangeles	Consigliere	Presente
Vernazza Adriana	Consigliere	Presente
Broglia Erica	Consigliere	Presente
Salvatori Fabio	Consigliere	Presente
Russo Antonino	Consigliere	Assente
Reina Gian Marco	Consigliere	Assente
Bramani Simona	Consigliere	Assente
Invernizzi Alessandra	Consigliere	Presente

TOTALE PRESENTI	10
TOTALE ASSENTI	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Bruno Dott.ssa Anna Maria il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Triulzi Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Sindaco introduce l'argomento e comunica che anche questo regolamento è stato sottoposto alla commissione Statuto e Regolamenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al *"le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"*;

Dato atto che in ottemperanza al disposto di cui all'art. 172, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000 occorre determinare per l'esercizio 2023/2025 le tariffe e le aliquote d'imposta;

Dato atto che l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che:

"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.";

Preso atto, pertanto, che ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del TUEL di cui al punto precedente, gli enti locali deliberano il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025 entro il 31 dicembre 2022, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Richiamato, comunque, quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Preso atto che il predetto termine per la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, coincidente con la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione, ha natura perentoria, come è dato desumere dalle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla sua inosservanza, normativamente ancorate alla proroga ex lege delle aliquote e delle tariffe vigenti per gli esercizi precedenti ed alla inefficacia, per l'anno in corso, di eventuali deliberazioni tardivamente adottate.

Richiamato l'art. 193, del Dlgs. n. 267/2000, che derogando al principio dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, prevede la possibilità di modificare le predette aliquote e tariffe in concomitanza con la manovra che l'Ente Locale deve effettuare in caso di accertamento negativo circa il permanere degli equilibri di bilancio ed, in particolare, il comma 2 dell'art. 193 del TUEL di che trattasi che dispone che, con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell'Ente Locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Organo consiliare provveda, con delibera, "a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio", con la possibilità, "in caso di accertamento negativo", di adottare contestualmente "le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui". Il successivo comma 3 dispone, quindi, che "per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2", entro il 31 luglio di ciascun anno.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 20/12/2021 con la quale sono state approvate le aliquote e le tariffe per l'anno 2022;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2022, di rettifica della Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 20/12/2021, che riconosce l'esenzione dall'imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 14 novembre 2022 di proposta aliquote e tariffe tributi e canoni patrimoniali, tasse comunali anni 2023/2025 e proposta articolazione tariffaria TARIP anno 2023;

Visto l'articolo 15-bis del DL 34/2019 che stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Considerato, inoltre, che le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti delle imposte e dei tributi comunali, al fine di acquisire efficacia, devono poi essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it e, pertanto, occorrerà trasmettere tutti gli atti inerenti, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale entro termini perentori, allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla loro pubblicazione;

Considerato che occorre approvare le tariffe e le aliquote dei tributi locali per l'anno 2023 come di seguito meglio specificato, differenziando come segue:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU)

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 ha disposto che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 ha disposto l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che riconosce, con decorrenza dall'anno 2022, l'esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i

comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Atteso che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è al momento oggi rinvenibile accedendo al suddetto Portale del federalismo fiscale;

Viste le previsioni di gettito elaborate dall'Ufficio Tributi comunale sulla stima delle aliquote IMU da proporre per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi;

Richiamata la delibera di Consiglio n. 11 del 25 maggio 2020 di approvazione del regolamento dell'imposta municipale propria, così come definita dall'art. 1, commi 738 e ss. della legge n. 160;

Considerato che dalle stime operate dall'Ufficio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille, con applicazione di una detrazione di euro 200,00;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale D/10: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,60 per mille (di cui 7,60 per mille di competenza statale);
- 4) terreni agricoli: aliquota pari al 7,60 per mille;
- 5) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) per gli altri fabbricati, non elencati nelle precedenti casistiche: aliquota pari al 8,60 per mille;
- 7) per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 sfitti e non locati l'aliquota pari al 10,10 per mille.

ad eccezione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, che già con decorrenza dall'anno 2022 sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Ritenuto necessario attribuire le funzioni di Responsabile dell'IMU al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Comune posizione organizzativa;

Richiamata la nota del MEF n. 7812 del 15 aprile 2014 con la quale viene chiarito che la deliberazione di nomina del Funzionario Responsabile della attività connesse alla gestione, all'accertamento, alla riscossione ed ai rimborsi dei tributi comunali non deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Ritenuto, per i predetti motivi ed a legislazione vigente, di dover disporre la conferma per gli anni 2023-2024-2025 delle medesime aliquote IMU già deliberate per l'anno di imposta 2022, come specificato nella premessa narrativa e di seguito riepilogate:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille (si applica una detrazione di euro 200,00);
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale D/10: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,60 per mille (di cui 7,60 per mille di competenza statale);
- 4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, già con decorrenza dall'anno 2022 sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- 5) terreni agricoli: aliquota pari al 7,60 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 7) per gli altri fabbricati, non elencati nelle precedenti casistiche: aliquota pari al 8,60 per mille;
- 8) per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 sfitti e non locati l'aliquota pari al 10,10 per mille;

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Considerato che l'articolo 1, comma 816 della Legge n. 160/2019 prevede che, a decorrere dal 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria doveva essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 16 febbraio 2021 è stato istituito e regolamentato il Canone Unico Patrimoniale di concessione o esposizione pubblicitaria.

Considerato che l'articolo 1, comma 837 della Legge n. 160/2019 prevede che, a decorrere dal 2021, il Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, l'art. 1, comma 837 L. 160/2019 fosse istituito dai Comuni e le Città metropolitane;

Preso atto che l'art. 1, comma 838 della Legge n. 160/2019 dispone che il Canone patrimoniale ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 16 febbraio 2021 è stato istituito e regolamentato il Canone Patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Considerato che il Consiglio Comunale, nell'approvare i regolamenti relativi ai sopra citati canoni patrimoniali, rimetteva alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe relative al Canone patrimoniale, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, nel rispetto del garantire un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi minori che sono sostituiti dal canone unico patrimoniale;

Ritenuto di dover *disporre* la conferma delle tariffe già in vigore per l'anno 2022 ovvero le seguenti tariffe anno 2023 relative ai canoni patrimoniali di cui ai commi 816 ed 837 della Legge n. 160/2019, come di seguito meglio specificato:

Occupazione del suolo

OCCUPAZIONE SUOLO	
Tariffa Standard Annuale	30,00 €
Tariffa Standard Giornaliera	0,60 €
Tariffa Standard Utenze fino a 20.000 abitanti	1,50 €
Tariffa Standard Utenze oltre i 20.000 abitanti	1,00 €

Formula Determinazione Tariffa Annuale Applicata:

[Tariffa Standard][Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]*

Tipologia Occupazione-PERMANENTI	Tariffa Z1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z1	Tariffa Z2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z2
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	17,56 €	0,59	12,29 €	0,41
Occupazione Ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico	6,15 €	0,21	4,30 €	0,14
Occupazione con tende fisse o retraibili	5,27 €	0,18	3,69 €	0,12
Occupazioni Permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico	17,56 €	0,59	12,29 €	0,41

INFRASTRUTTURE-RETI	Tariffa Unica-Utenza	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard
Cavi e Condotture (Infrastrutture di rete)	1,50 €	1,00

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata:

$[Tariffa\ Standard] * [Coefficiente\ di\ Rapporto\ Tariffa\ Standard] * [Coefficiente\ di\ Durata] * [Coefficiente\ di\ Durata\ Oraria]$

Tipologia Occupazione-GIORNALIERE	Tariffa Z1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z1	Tariffa Z2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z2
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	0,72 €	1,20	0,51 €	0,85
Occupazione Ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale	0,25 €	0,42	0,18 €	0,30
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto.	0,36 €	0,60	0,32 €	0,53
Occupazione con tende e simili. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta il canone.	0,25 €	0,42	0,15 €	0,25
Occupazione effettuate con sedie e tavolini da parte di esercizi pubblici (Riduzione del 50%)	0,20 €	0,33	0,14 €	0,23
Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.	0,14 €	0,23	0,10 €	0,16
Occupazione effettuata per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo.	0,72 €	1,20	0,51 €	0,85
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate	0,72 €	1,20	0,51 €	0,85
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,36 €	0,60	0,25 €	0,42
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali	0,30 €	0,50	0,10 €	0,17

Coefficiente di Durata (cumulabili)	Coefficiente di Riduzione
Fino a 14 giorni	1
da 15 giorni a 30 giorni	0,5
superiore a 30 giorni (ricorrenza)	0,5

Coefficiente di Durata-Oraria (cumulabile)	Coefficiente di Riduzione
fino a 12 ore	0,5
oltre le 12 ore	1

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata Mercato Cittadino Ricorrente:

$[Tariffa\ Standard] * [Coefficiente\ di\ Rapporto\ Tariffa\ Standard]$

	Tariffa	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard
Mercato Cittadino Ricorrente	0,75 €	1,25

Diffusione Messaggi Pubblicitari

Tariffa Standard Annuale	30,00 €
Tariffa Standard Giornaliera	0,60 €

Formula determinazione Tariffa applicata:

$[Tariffa\ Standard] * [Coefficiente\ Fattispecie\ Diffusione\ Messaggi\ Pubblicitari]$

Fattispecie Esposizioni	Coefficiente	Tariffa
fino a 1 mq -Cat. Norm -Opaca	0,38	11,40 €
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Opaco	0,57	17,10 €
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. – Opaca	0,86	25,80 €
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm – Opaca	1,14	34,20 €
fino a 1 mq -Cat. Norm. – Luminosa	0,76	22,80 €
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa	1,14	34,20 €
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. – Luminosa	1,43	42,90 €
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm – Luminosa	1,71	51,30 €
fino a 1 mq -Cat. Spec. – Opaca	0,76	22,80 €

da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Spec. – Opaca	1,14	34,20 €
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Spec. – Opaca	1,43	42,90 €
sup. a 8,5 mq - Cat. Spec. – Opaca	1,71	51,30 €
fino a 1 mq -Cat. Spec. – Luminosa	1,14	34,20 €
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Spec. - Luminosa	1,71	51,30 €
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Spec. – Luminosa	2,00	60,00 €
sup. a 8,5 mq - Cat. Spec. – Luminosa	2,28	68,40 €
Automezzo Portata Utile Inferiore 30 qt	2,47	74,00 €
Automezzo Portata Utile Superiore 30 qt	3,70	111,00 €

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard][Coefficiente Pubbliche Affissioni]*

Coefficiente Pubbliche Affissioni per i primi 10 giorni	Coefficiente	Tariffa
Affissioni Manifesto fno a 1 mq.	1,72	1,03 €
Affissioni Manifesti oltre 1 mq.	2,58	1,55 €

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

Visto il Decreto Legislativo in data 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni - istitutivo di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'articolo 48 comma 10 della legge 27.12.1997 n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10 della Legge 16 giugno 1998 n. 191;

Considerato che, ai sensi del sopracitato decreto, art. 1 comma 3 sostituito dall'art. 1 c. 142.a della Legge n. 296 del 27.12.2006, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF deve essere disposta con Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e s.m.i. - e deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002 - e non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/10/1998 veniva istituita l'addizionale comunale IRPEF per il Comune di Cusago a decorrere dall'anno 1999;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 26 settembre 2014 con la quale si disponeva l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,70 punti percentuali, esentando per l'annualità di imposta considerata dall'applicazione dell'addizionale di che trattasi i redditi fino a 10.000,00 (diecimila) euro;

Atteso che, dalla verifica delle spese programmate, considerati gli aumenti dei prezzi delle utenze e per mantenere adeguati standard in tema di servizi socio-assistenziali ed a tutela della disabilità, non risultano esservi margini di manovra per ulteriori razionalizzazioni di spesa e che qualsiasi ulteriore riduzione rischierebbe di incidere sui livelli dei servizi pubblici resi alla collettività, nonché sul funzionamento della macchina amministrativa;

Preso atto che esiste margine di incremento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF rispetto a quella vigente per l'anno 2022;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 14 dicembre 2022 di rettifica del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, tramite la quale è stato disposto per gli anni 2023/2024/2025 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,75 punti percentuali (con un aumento pari a 0,05 punti percentuali) prevedendo l'esenzione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per i redditi fino a 10.000,00 (diecimila) euro;

TARIP – ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2023

Richiamata la Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 che ha istituito a far data dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale tributo (o corrispettivo, in caso di applicazione del comma 668, dell'art. 1, della suddetta Legge) sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;

Preso atto che Il Comune di Cusago, avendo realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, applica la tariffa corrispettiva in luogo della TARI e nella commisurazione della stessa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Considerato che la tariffa corrispettiva è suddivisa in una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e in una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche e la ripartizione dei costi totali del servizio è stabilita dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 20 dicembre 2021 di adozione del Piano Finanziario per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani – periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che il PEF 2022-2025, elaborato ai sensi della Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, è stato validato entro i termini di approvazione della tariffa 2022 ed è sviluppato sull'intero periodo regolatorio che copre le annualità dal 2022 al 2025 e vedrà l'aggiornamento "biennale" (ex art. 8 Deliberazione 363/2021/R/Rif) per le ultime due annualità di piano (2024 e 2025) entro i termini di approvazione della tariffa 2024.

Dato atto che:

- il PEF 2022-2025 è stato elaborato sulla base delle fonti contabili obbligatorie del gestore Consorzio dei Comuni dei Navigli (ora Consorzio Navigli SpA) relative all'annualità 2020;
- ARERA prevede la possibilità di un aggiornamento infra periodo, ai sensi dell'articolo 8 della Deliberazione 363/2021/R/Rif, nel caso in cui si verificano circostanze straordinarie tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, circostanze che in particolare per l'annualità 2023 non si prevedono e che, pertanto, non giustificano tale aggiornamento;

Considerato che l'articolazione tariffaria è stata elaborata dal gestore in osservanza di quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 158/99, come rivisto e integrato dalle Deliberazioni ARERA 443/2019 e 363/2021, che ha introdotto il MTR (Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti), al fine della copertura integrale dei costi di servizio, sostanzialmente confermando i parametri già in vigore nella determinazione tariffaria relativa all'anno 2022, come di seguito meglio specificato:

- *Articolazione tariffaria e determinazione percentuali utenze domestiche/utenze non domestiche (UD/UND) e fisso/variabile (F/V).*

Le entrate tariffarie previste per l'anno 2023, che confermano le percentuali deliberate nell'anno 2022 sia per quanto riguarda la quota fissa (62%) e la quota variabile (38%) e la quota attribuita alle utenze domestiche (30%) e utenze non domestiche (70%), saranno articolate come segue:

Parametri TARIP		2022	2023	2024	2025
Totale PEF (escluso Tributo provinciale ed esclusa IVA 10%)		736.813,96	735.112,51	732.430,63	732.430,63
Contributo scuole - MIUR		-2.055,16	-2.055,16	-2.055,16	-2.055,16
Riduzioni da finanziare con altre risorse (associazioni)		-1.137,76	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Recupero crediti		-1.574,13	-1.574,13	-1.574,13	-1.574,13
Recupero da sanzioni		-450,22	-450,22	-450,22	-450,22
Ulteriori partite approvate dall'ETC		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE		731.596,70	732.133,00	729.451,12	729.451,12
	%				
GRADO DI COPERTURA	100,00%				
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE DOMESTICHE	30,00%	219.479,01	219.639,90	218.835,34	218.835,34
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE ATTIVITA'	70,00%	512.117,69	512.493,10	510.615,78	510.615,78
QUOTA FISSA SULL'IMPORTO TOTALE TARI	62,00%	453.589,95	453.922,46	452.259,69	452.259,69
QUOTA VARIABILE SULL'IMPORTO TOTALE TARI	38,00%	278.006,75	278.210,54	277.191,42	277.191,42

- *Parametri K per la determinazione delle tariffe unitarie.*

Di seguito si riportano i parametri per la determinazione della TARIP per l'anno 2023.

I coefficienti approvati sono solo i K_a per le utenze domestiche (adeguati ai limiti previsti dal D.P.R. 158/99) ed i K_c per le non domestiche in quanto il Comune nel Comune di Cusago viene applicata la

tariffa puntuale, con conseguente determinazione della quota variabile in base al quantitativo effettivamente prodotto da ciascuna utenza.

Proposti, come di seguito, i parametri Ka e Kc:

Categoria	Descrizione Categoria	Ka
1R	NUCLEO 1	0,84
2R	NUCLEO 2	0,98
3R	NUCLEO 3	1,08
4R	NUCLEO 4	1,16
5R	NUCLEO 5	1,24
6R	NUCLEO 6	1,30

Categoria	Descrizione categoria	Kc
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,32
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,36
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,65
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,80
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,51
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,43
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,07
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,86
9	CASE DI CURA E RIPOSO	0,98
11	UFFICI, AGENZIE	1,13
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,58
13	NEGOZI ABBIGL., CALZ., LIBR., CART., FERR., BENI DUREVOLI	1,11
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,52
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR, ELETTR	1,04
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,16
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,91
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,09
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	4,84
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,64
25	SUPERM., PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM., GENERI ALIMENTARI	2,38
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,08
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	6,06
30	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	1,34
32	AZIENDE AGRICOLE, ALLEVAMENTI ANIMALI, SILVICOLTURA	0,85
55	COMMERCIO ALL'INGROSSO BENI DUREVOLI	1,10
63	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI NON DUREVOLI	1,30

■ categorie sperimentali

Considerato che, così come evidenziato dal gestore, l'unico elemento che è stato aggiornato rispetto al PEF approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 20 dicembre 2021, concerne le riduzioni da coprire con altre risorse per le associazioni che passano da € 1.137,00 a € 1.100,00;

Richiamato il regolamento comunale che ha istituito la Tariffa rifiuti di natura corrispettiva (TARI puntuale) in luogo della TARI, con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 24 luglio 2014 e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità tecnica-contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale;

A voti favorevoli 9, astenuti 1 (Invernizzi A.) e contrari 0, espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri comunali presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di approvare le tasse e le imposte per gli anni 2023/2024/2025 come specificato nella premessa narrativa, che qui si richiama per fare parte integrante e sostanziale del presente deliberato, sostanzialmente confermando tutte le aliquote e le detrazioni di imposta IMU già in vigore per l'anno 2022;
2. Di dare atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 14 dicembre 2022, di modifica del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, è stato disposto l'aumento (nella misura dello 0,05% rispetto all'anno 2022) della percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, che in conseguenza di tale aumento si attesterà nella misura dello 0,75% a partire dall'anno 2023, confermando l'esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per i redditi fino a 10.000,00 (diecimila) euro; l'aliquota dello 0,75% così determinata viene riproposta e confermata per gli anni 2024 e 2025;
3. Di dare atto che:
 - a) con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 20 dicembre 2021 è stato adottato il Piano Finanziario per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani – periodo regolatorio 2022-2025;
 - b) il PEF 2022-2025, elaborato ai sensi della Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, validato entro i termini di approvazione della tariffa 2022, è sviluppato sull'intero periodo regolatorio che copre le annualità dal 2022 al 2025 e vedrà l'aggiornamento "biennale" (ex art. 8 Deliberazione 363/2021/R/Rif) per le ultime due annualità di piano (2024 e 2025) entro i termini di approvazione della tariffa 2024;
 - c) per l'annualità 2023 non si prevedono circostanze straordinarie tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano che, ai sensi dell'articolo 8 della Deliberazione 363/2021/R/Rif, richiedano un aggiornamento infra periodo del piano;
 - d) di approvare l'articolazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti anno 2023 elaborata dal Consorzio Navigli SpA, gestore del servizio, confermando i parametri TARIP già utilizzati nell'articolazione della tariffa di che trattasi relativamente all'anno 2022;
4. Di approvare la conferma per gli anni 2023/2024/2025 delle tariffe già in vigore per l'anno 2022, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di cui all'articolo 1, comma 816 della Legge n. 160/2019) e del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di cui all'art. 1, comma 837 della Legge n. 160/2019);
5. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2023-2025;
6. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza,

Con voti favorevoli 9, astenuti 1 (Invernizzi A.) e contrari 0, espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri comunali presenti e votanti.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000 in quanto atto propedeutico all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

DELIBERA DI CONSIGLIO

N° 40

Data 14-12-2022

Il presente verbale previa lettura è stato approvato e firmato a termine di legge. In originale firmato:

IL Sindaco
F.to Triulzi Giovanni

IL Segretario Comunale
F.to Bruno Dott.ssa Anna Maria

CERTIFICATO DI TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ 17-01-2023 all'Albo Pretorio ove rimane esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del TUEL approvato con D.lgs 267/2000.

Cusago 17-01-2023

IL Segretario Comunale
F.to Bruno Dott.ssa Anna Maria

E' copia conforma all'originale per uso amministrativo.

Cusago 17-01-2023

IL Segretario Comunale
Bruno Dott.ssa Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134, comma 3 e 4, D.Lgs.267/00)

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è diventato esecutivo ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL Segretario Comunale
F.to Bruno Dott.ssa Anna Maria

DELIBERA DI CONSIGLIO	N° 40	Data 14-12-2022
------------------------------	--------------	------------------------

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI E TASSE COMUNALI ANNO 2023/2025 - IMU - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO DISPONIBILE DESTINATI A MERCATO - CANONE UNICO CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARIP ANNO 2023

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Luca La Paglia

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Luca La Paglia
